



COMUNE DI VICARI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, AI SENSI DEL D.P.R. 6
GIUGNO 2001, N. 380, COME RECEPITO DALLA L.R. 10 AGOSTO 2016, N. 16, E
SS.MM.II.**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 29/NOV/2025)

SOMMARIO

<i>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</i>	3
<i>ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	3
<i>ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER L'INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE.....</i>	4
<i>ART. 4 - SANZIONE PECUNIARIA PER INTERVENTI SOGGETTI AD ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ'</i>	6
<i>ART. 5 – INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ESEGUITI IN ASSENZA DI SCIA SU IMMOBILI VINCOLATI</i>	7
<i>ART 6 - OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCA)</i>	8
<i>ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI TECNICI E DOCUMENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 132 DEL D.P.R. 380/2001</i>	9
<i>ART. 8 - SANZIONI PECUNIARIE. SOGGETTI OBBLIGATI E RISCOSSIONE</i>	13
<i>ART. 9 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. 380/2001</i>	13
<i>ART. 10 – AGGIORNAMENTO E NORME DI RINVIO</i>	13

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento stabilisce i parametri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. del 06 giugno 2001 n. 380, così come recepito dalla L.R. 10 agosto 2016 n. 16, modificata dalla L.R. 06 agosto 2021 n.23, e dalla L.R. 18 novembre 2024 n. 27 “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme” di recepimento della L. 24 luglio 2024 n.105, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione e garantiscano criteri di semplicità applicativa alle varie fattispecie sanzionatorie.
2. Vengono disciplinate esclusivamente le fattispecie di illecito edilizio per le quali la normativa vigente attribuisce all’Amministrazione comunale la possibilità di determinare, mediante criteri oggettivi e proporzionati, l’entità della sanzione amministrativa pecunaria.

ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle infrazioni edilizie che comportano l’irrogazione di una sanzione pecunaria a carico del responsabile dell’abuso, nei casi in cui la legge prevede una sanzione in misura variabile o rimette all’ente locale la facoltà di graduarne l’importo in base a parametri oggettivi (es. entità dell’abuso, superficie, tempo del ritardo, reiterazione della violazione).
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le fattispecie in cui la normativa statale o regionale stabilisce in modo vincolante il criterio di determinazione della sanzione, come, a titolo esemplificativo, nei casi in cui la legge prevede il calcolo in base al valore venale dell’immobile o al costo di produzione (artt. 31, 33, 34, 36 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni), la cui quantificazione è demandata a soggetti tecnici o all’Agenzia delle Entrate.
3. Le principali fattispecie di inosservanza dei titoli edilizi previste dal D.P.R. 380/01, possono essere sinteticamente riassunte come segue:
 - a) inottemperanza all’ordine di demolizione per opere realizzate in assenza, totale difformità o con variazioni essenziali dal permesso di costruire (art.31, comma 4-bis D.P.R. 380/2001);
 - b) interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia (art. 36 bis, comma 5, lettera b), seconda parte, D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii.);
 - c) violazioni relative agli interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili vincolati, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- d) mancata o ritardata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) (art. 24, comma 3 D.P.R. 380/2001);
- e) omessa esposizione del cartello di cantiere o mancata esibizione del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 27, comma 4, D.P.R. 380/2001 e del regolamento edilizio comunale.
- f) violazioni degli obblighi tecnici e documentali di cui all'articolo 132 del D.P.R. 380/2001.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER L’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall’articolo 1 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, qualora venga accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni dalla sua notificazione, l’ufficio tecnico comunale irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, salva l’applicazione di ulteriori misure e sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L’entità della sanzione è graduata in funzione della consistenza delle opere abusivamente realizzate, secondo i criteri oggettivi fissati dal presente regolamento e tenuto conto delle circostanze concrete.
3. In presenza di motivate e documentate esigenze di carattere sanitario o di comprovate condizioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto del termine perentorio, il termine per adempiere all’ordine di demolizione può essere prorogato, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore competente, fino a un massimo di 240 giorni.
4. Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria di cui al presente articolo il presente regolamento distingue due categorie di interventi abusivi, per ciascuna delle quali individua criteri oggettivi di quantificazione:
 - a) Opere edilizie realizzate con variazioni essenziali dal permesso di costruire, così come definite dall’art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, recepito con modificazioni dall’art. 1 della L.R. n. 16/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) Opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo ovvero in totale difformità da questo, come disciplinate dall’art. 31 del medesimo D.P.R. n. 380/2001.
5. Per ciascuna delle predette categorie, i successivi commi del presente articolo stabiliscono modalità distinte di calcolo della sanzione amministrativa, differenziando i casi in base alla misurabilità dell’intervento in termini di volume o superficie, ovvero alla natura non misurabile dello stesso, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.

6. Per le opere edilizie realizzate con variazioni essenziali dal permesso di costruire, così come definite dall'art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito con modificazioni dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii., i parametri di quantificazione della sanzione pecuniaria, da irrogarsi in caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione di cui all'art. 31, comma 4-bis del medesimo D.P.R., sono determinati in funzione delle caratteristiche oggettive dell'intervento abusivo secondo i seguenti criteri:

a) *Interventi quantificabili in termini di volume.*

L'importo della sanzione viene determinato secondo i parametri descritti nella seguente tabella:

- Per opere con volume $\leq 50 \text{ m}^3$: sanzione pari a € 2.000,00;
- Per opere con volume $\geq 500 \text{ m}^3$: sanzione pari a € 20.000,00;
- Per volumi compresi tra 51 m^3 e 499 m^3 : sanzione determinata con interpolazione lineare secondo la formula:

$$\text{Sanzione} = \frac{(\text{volume fabbricato} - 50) \times (20.000 - 2.000)}{(500 - 50)} + 2000,00$$

b) *Interventi non quantificabili in termini di superficie o volume, realizzati sui volumi principali.*

La sanzione per questa tipologia di illecito è fissa ed è pari a € 4.000,00.

c) *Interventi quantificabili in termini di superficie, eseguiti sui volumi principali*

La sanzione per questa tipologia di illecito è pari € 70,00 al mq.

(con un minimo di € 2.000 e un massimo di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

d) *Interventi che abbiano comportato sia aumento di superficie che di volume:*

La sanzione per questa tipologia di illecito si calcola applicando la risultante dai parametri di cui alle lettere a) e c).

(con un minimo di € 2.000 e un massimo di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

7. Per le opere edilizie realizzate in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 31, comma 1 e seguenti, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, è determinata secondo i seguenti parametri oggettivi:

a) *Interventi quantificabili in termini di volume.*

L'importo della sanzione viene determinato secondo i parametri descritti nella seguente tabella:

- Per opere con volume $\leq 30 \text{ m}^3$: sanzione pari a € 2.000,00;
- Per opere con volume $\geq 350 \text{ m}^3$: sanzione pari a € 20.000,00;
- Per volumi compresi tra 31 m^3 e 349 m^3 : sanzione determinata con interpolazione lineare secondo la formula:

$$\text{Sanzione} = \frac{(\text{volume fabbricato} - 30) \times (20.000 - 2.000)}{350 - 30} + 2000,00$$

- b) *Interventi non quantificabili in termini di superficie o volume, realizzati sui volumi principali.*
La sanzione per questa tipologia di illecito è fissa ed è pari a € 4.000,00.
- c) *Interventi quantificabili in termini di superficie, eseguiti sui volumi principali*
La sanzione per questa tipologia di illecito è pari € 80,00 al mq.
(con un minimo di € 2.000 e un massimo di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- d) *Interventi che abbiano comportato sia aumento di superficie che di volume:*
La sanzione per questa tipologia di illecito si calcola applicando la risultante dai parametri di cui alle lettere a) e c).
(con un minimo di € 2.000 e un massimo di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- e) *Inottemperanza parziale all'ordinanza di demolizione.*
Nel caso di inottemperanza parziale all'ordinanza di demolizione la sanzione sarà calcolata applicando i parametri del caso di cui alle precedenti lettere a), c), d) alle parti di immobile non demolite.
(con un minimo di € 2.000 e un massimo di € 20.000, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

ART. 4 - SANZIONE PECUNIARIA PER INTERVENTI SOGGETTI AD ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

1. Nei casi di cui all'art. 36, comma 5, lett. b), seconda parte, l'importo dell'oblazione è determinato dall'ufficio tecnico comunale con atto motivato, secondo i criteri di graduazione stabiliti nel presente articolo. La sanzione è determinata applicando la seguente formula:

$$\text{Sanzione} = 516,00 + (5.164,00 - 516,00) \times G / \text{GmaxS}$$

dove:

- G è il punteggio di gravità attribuito in base ai parametri di cui al comma 4;

- G_{max} è il punteggio massimo teorico (100).
2. Il punteggio di gravità (G) è determinato in relazione ai seguenti parametri oggettivi, ciascuno con punteggio da 0 a 20 punti, come indicato nella griglia allegata:

Parametro di valutazione	Descrizione	Range punteggio (0– 20)
a) Entità e consistenza dell'intervento	Estensione e incidenza delle opere rispetto all'edificio o all'unità immobiliare	0–20
b) Rilevanza tecnica delle difformità	Modifiche strutturali, volumetriche o di distribuzione interna	0–20
c) Impatto sull'assetto edilizio e urbano	Visibilità, incidenza su prospetti, impianti o coperture	0–20
d) Tempestività della regolarizzazione	Tempo intercorso tra esecuzione e presentazione della SCIA tardiva	0–20
e) Comportamento collaborativo del responsabile	Comunicazione spontanea, collaborazione istruttoria, precedenti violazioni	0–20

Il punteggio complessivo (G) è dato dalla somma dei cinque parametri (massimo 100).

ART. 5 – INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ESEGUITI IN ASSENZA DI SCIA SU IMMOBILI VINCOLATI

1. Nei casi in cui il Comune rivesta la qualifica di autorità competente alla vigilanza sull'osservanza del vincolo ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la misura della sanzione pecuniaria da irrogare è determinata dall'Ufficio Tecnico comunale, mediante provvedimento motivato, tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi di graduazione:
 - entità dell'intervento: estensione e incidenza delle opere rispetto al bene vincolato;
 - grado di alterazione del bene tutelato: impatto sull'aspetto architettonico, tipologico o materico dell'immobile;
 - pregio e livello di protezione del vincolo: vincolo monumentale, paesaggistico o ambientale;
 - tempestività e collaborazione del responsabile: autodenuncia o regolarizzazione spontanea;
 - reversibilità delle opere: possibilità di ripristino senza danno permanente al bene.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la sanzione è graduata secondo le seguenti classi di gravità:

Classe di gravità	Criteri applicativi	Importo sanzione (€)
Lieve	Opere interne o manutentive, facilmente reversibili, senza alterazione visibile dell'aspetto vincolato; regolarizzazione spontanea	516 – 3.000
Media	Interventi parziali su prospetti, infissi o elementi decorativi, con modifiche non strutturali ma percepibili	3.001 – 6.500
Grave	Interventi strutturali o alterazioni significative su elementi tutelati, eseguiti senza autorizzazione o con impatto rilevante	6.501 – 10.329

ART 6 - OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCA)

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001, la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
2. L'obbligo di presentazione della SCA riguarda i casi indicati all'art. 24, comma 2, ossia nuove costruzioni, le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, gli interventi su edifici esistenti e sugli impianti negli stessi installati, che incidono su sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.
3. Le sanzioni sono graduate in base al ritardo nella presentazione della SCA:
 - a) € 77,00 per ritardi dal 16° al 60° giorno;
 - b) € 154,00 per ritardi dal 61° al 180° giorno;
 - c) € 464,00 per ritardi superiori a 180 giorni, nonché nei casi di omessa presentazione della SCA.
4. La data di ultimazione lavori coincide con quella indicata nella comunicazione di fine lavori. In assenza, è assunta la data di scadenza del titolo abilitativo.
5. Le sanzioni sono applicate per ciascuna unità immobiliare, con esclusione delle autorimesse pertinenziali incluse nello stesso intervento.
6. La sanzione massima di € 464,00 è, altresì, applicata nei seguenti casi:
 - a) mancato completamento, entro il termine assegnato, della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio tecnico comunale ai fini dell'istruttoria;
 - b) mancata disponibilità, senza adeguata giustificazione, a consentire i controlli o l'accesso per i sopralluoghi;
7. In caso di decaduta del titolo abilitativo:

- a) se è richiesto un nuovo Permesso di Costruire o necessita presentare una SCIA alternativa per completare la parte non ultimata, si procede al ricalcolo del contributo di costruzione senza applicazione di sanzione;
 - b) se necessita presentare una SCIA che non incide sulle condizioni di agibilità, la sanzione è comunque applicata secondo i criteri sopra indicati.
8. Le sanzioni pecuniarie per mancata o ritardata SCA si applicano anche nei casi di titoli in sanatoria e condoni edilizi, con riferimento:
- a) L. 47/1985;
 - b) L. 724/1994;
 - c) L. 326/2003;
 - d) artt. 33, 34, 34 ter, 36, 36 bis 37 e 38 del D.P.R. 380/2001, recepiti dalla L.R. 16/2016. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la data di ultimazione lavori corrisponde a quella indicata nei titoli abilitativi rilasciati in sanatoria.
9. Le sanzioni non si applicano agli immobili realizzati prima del 1934 che non abbiano subito modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico.
10. La finalità delle sanzioni per mancata SCA è la prevenzione dell'utilizzo di edifici privi di verifica delle condizioni di sicurezza, igiene e risparmio energetico. L'eventuale mancato utilizzo del fabbricato non esime dall'applicazione della sanzione.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI TECNICI E DOCUMENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 132 DEL D.P.R.

380/2001

1. Le violazioni degli obblighi tecnici e documentali previsti dall'articolo 132 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dalla legislazione regionale vigente, sono sanzionate ai sensi del presente articolo, nei casi in cui la legge stabilisce il limite minimo e massimo della sanzione pecunaria applicabile.
2. Le sanzioni sono determinate dall'ufficio tecnico comunale, nell'ambito dei limiti edittali di legge, in relazione ai criteri seguenti.
- a) **(Inosservanza dell'obbligo di deposito o trasmissione della documentazione tecnica (art. 132, comma 1, D.P.R. 380/2001).**

- 01) L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione o deposito della documentazione tecnica prevista dall'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 2.582,00.
- 02) L'importo è determinato in misura proporzionale, entro i limiti di cui al comma precedente, secondo i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio	Parametro oggettivo	Peso %
Gravità della violazione	0-3	Tipo di documento mancante o errato: 0 = omissione marginale o errore materiale 1 = documento incompleto ma sostanzialmente corretto 2 = mancanza di elaborati essenziali 3 = totale omissione o falsità documentale	40 %
Condotta del trasgressore nella regolarizzazione	0-3	Collaborazione documentata: 0 = regolarizzazione spontanea prima della contestazione 1 = integrazione su richiesta 2 = risposta tardiva 3 = nessuna collaborazione	30 %
Tempestività della regolarizzazione	0-3	Giorni intercorsi tra contestazione e regolarizzazione: 0 = ≤ 15 giorni 1 = 16-30 giorni 2 = 31-60 giorni 3 = > 60 giorni	30 %

- 03) L'importo è calcolato mediante la formula:

$$\text{Sanzione} = 516 + P/9 \times (2.582 - 516)$$

dove P è il punteggio complessivo assegnato sulla base dei criteri di cui al comma 02.

b) Opere difformi dalla documentazione depositata (art. 132, comma 2, D.P.R. 380/2001)

- 01) Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.

- 02) La misura percentuale è graduata come segue:

Gravità della violazione	Esempi di difformità	Sanzione (% del valore delle opere)
Lieve	Piccole variazioni dei materiali isolanti o differenze marginali di rendimento rispetto al progetto	5 – 10 %
Media	Utilizzo di componenti energetici diversi da quelli dichiarati, con riduzione sensibile dell'efficienza	11 – 18 %
Grave	Opere o impianti realizzati senza rispettare i requisiti minimi di legge o in contrasto con le prescrizioni dell'art. 123 e 124	19 – 25 %

- 03) In caso di regolarizzazione spontanea antecedente alla contestazione, la sanzione può essere ridotta fino al 20 %.
- 04) In caso di recidiva o falsità nelle dichiarazioni, la sanzione è applicata nel massimo previsto.

c) Omissione o falsità delle certificazioni e relazioni tecniche (art. 132, comma 3, D.P.R. 380/2001)

- 01) Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere. Per "valore delle opere" si intende l'importo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo o, in mancanza, stimato d'ufficio.
- 02) La misura percentuale è determinata secondo la seguente tabella:

Classe di gravità	Descrizione sintetica	Percentuale sul valore delle opere
Lieve	Omissione formale o irregolarità non incidenti sulla sicurezza	1 %
Medio-lieve	Mancanza di certificazione regolarizzabile senza rischi per l'opera	2 %
Media	Certificazione parziale o inesatta con implicazioni moderate sulla staticità	3 %
Grave	Omissione totale o falsità con possibili ripercussioni sulla sicurezza	4 %
Gravissima	Certificazione non veritiera con concreto pericolo per l'incolumità o danno ambientale	5 %

d) Violazioni delle prescrizioni sull'esercizio e manutenzione degli impianti (art. 132, comma 5, D.P.R. 380/2001)

- 01) Fermo restando quanto previsto dall'art. 132, comma 5, secondo periodo, per il caso di sottoscrizione di un contratto nullo, il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro.
- 02) L'importo della sanzione è determinato secondo i seguenti criteri:

Classe di gravità	Descrizione sintetica della violazione	Importo sanzione (€)
--------------------------	---	-----------------------------

Classe di gravità	Descrizione sintetica della violazione	Importo sanzione (€)
Lieve	Inadempienze episodiche o formali	516 – 1.000
Media	Omissioni ripetute o documentazione mancanti	1.001 – 1.800
Grave	Inottemperanza totale o pericolo per la sicurezza	1.801 – 2.582
Gravissima	Violazione accompagnata da dichiarazioni non veritiero o occultamento doloso	2.582

e) Inosservanza degli obblighi di certificazione e informazione ai consumatori sui componenti degli edifici e degli impianti (art. 132, comma 6, D.P.R. 380/2001)

- 01) L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2.582 euro e non superiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
- 02) L'importo della sanzione è determinato secondo i seguenti criteri:

Classe di gravità	Descrizione sintetica della violazione	Importo indicativo (€)
Lieve	Omissioni formali o certificazioni incomplete senza rilevanti effetti sull'efficienza	2.582 – 5.000
Media	Mancanza di certificazione su singole linee di prodotto o documentazione non conforme	5.001 – 15.000
Grave	Commercializzazione sistematica di componenti privi di certificazione o con attestazioni false	15.001 – 25.822

f) Inosservanza dell'obbligo di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (art. 132, comma 8, D.P.R. 380/2001)

- 01) L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.
- 02) L'importo della sanzione è determinato secondo i seguenti criteri:

Violazione	Descrizione sintetica	Sanzione (€)
A	Nomina effettuata con ritardo \leq 60 giorni o comunicazione incompleta	5.164 – 15.000
B	Mancata nomina o comunicazione per oltre 60 giorni da parte dei soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti con consumi > 1.000 tep/anno	15.001 – 30.000
C	Mancata nomina o comunicazione per oltre 60 giorni da parte dei soggetti operanti nel settore industriale con consumi > 10.000 tep/anno	30.001 – 51.645

ART. 8 - SANZIONI PECUNIARIE. SOGGETTI OBBLIGATI E RISCOSSIONE

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento sono poste a carico dei trasgressori individuati dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Le sanzioni e le spese di cui al presente regolamento sono accertati e riscossi secondo le norme comunali vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate.

ART. 9 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DI CUI ALL'ART.31 DEL D.P.R. 380/2001

1. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui al comma 4 bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. sono vincolati alla demolizione delle opere abusive, alla rimessa in pristino dei luoghi e all'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico, come previsto dall'art. 31, comma 4-ter, del predetto decreto.
2. Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2016, come modificato dall'art. 18 della L.R. 23/2021, gli ulteriori proventi derivanti dai contributi di costruzione e dalle sanzioni pecuniarie (ad esclusione di quelli di cui all'art. 31, comma 4-bis) sono vincolati in misura del 60 % alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona.

ART. 10 – AGGIORNAMENTO E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento è aggiornato ognqualvolta intervengano modifiche legislative nazionali o regionali che incidano sulla disciplina delle sanzioni edilizie.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.P.R. del 06 giugno 2001 n. 380, così come recepito dalla L.R. 10 agosto 2016 n. 16, modificata dalla L.R. 06 agosto 2021 n.23, e dalla L.R. 18 novembre 2024 n. 27 “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme” di recepimento della L. 24 luglio 2024 n.105, alla L. 689/1981, nonché alle circolari e agli atti di indirizzo della Regione Siciliana.

